

Alert n. 71:
MIT-AdSP

Alert n. 72:
FEI

Alert n. 73:
IMO

Alert n. 74:
Fondi solidarietà bilatelare

Emergenza COVID-19 ALERT ASSARMATORI nn. 71-72-73-74

8 Aprile 2020



Le nuove misure urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

ALERT n. 71: La Ministra alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ed i Presidenti delle Autorità Portuali al lavoro su misure di contenimento e ripresa attività.

La Ministra alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli ed i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale hanno avviato una interlocuzione per **l'individuazione di misure di carattere economico ed organizzativo** volte al contenimento delle ricadute negative e alla rapida ripartenza dell'economia del mare.

I lavori si sono orientati verso l'istituzione di un **gruppo di lavoro congiunto MIT e AdSP** per il rapido utilizzo di risorse già disponibili, ma non ancora nelle condizioni di essere spese. Al più presto tali risorse dovrebbero essere rese accessibili grazie a norme semplificate per la realizzazione delle infrastrutture, finalizzate al progetto di rilancio del sistema economico del mare.

Affrontata anche la questione dei prossimi **approdi delle navi da crociera battenti bandiera italiana** tutt'ora in navigazione. Tali attracchi, secondo il MIT, dovranno avvenire senza sovraccaricare in alcun modo la capacità recettiva dei sistemi sanitari regionali¹.

¹ Vds. la *press release* del MIT disponibile sul proprio sito istituzionale e consultabile al seguente [link](http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/de-micheli-e-presidenti-autorita-portuali-al-lavoro-su-misure-di-contenimento-e):
<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/de-micheli-e-presidenti-autorita-portuali-al-lavoro-su-misure-di-contenimento-e>

ALERT n. 72: La Commissione europea ed il Fondo europeo per gli investimenti (parte del gruppo BEI) sbloccano 8 miliardi di euro di finanziamenti per 100.000 piccole e medie imprese².

La Commissione europea ("Commissione"), nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti COSME LGF e delle garanzie InnovFin SMEG per le PMI del programma Orizzonte 2020, ha sbloccato **1 miliardo di euro** dal Fondo europeo per gli investimenti strategici ("FEIS") a titolo di garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti ("FEI"), parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI).

In questo modo il FEI potrà fornire garanzie speciali (del valore di 2,2 miliardi di euro) per incentivare le banche e altri finanziatori a fornire liquidità, per un importo disponibile stimabile in **8 miliardi di euro, ad almeno 100.000 PMI e piccole imprese a media capitalizzazione europee** colpite dalle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19.

Le garanzie avranno le seguenti caratteristiche principali:

- un accesso semplificato e più rapido alla garanzia del FEI;
- una maggiore copertura del rischio: fino all'80% delle perdite potenziali sui prestiti individuali (rispetto al consueto 50%);
- un'attenzione particolare al capitale di esercizio in tutta l'UE;
- la concessione di condizioni più flessibili, quali proroga, nuova rateizzazione o sospensione dei crediti.

² Vds. la *press release* della Commissione europea su tale tematica il cui testo è disponibile e consultabile al seguente [link: https://ec.europa.eu/italy/news/20200406_coronavirus_CE_e_sblocca_1_miliardo_dal_feis_per_supporto_a_100mila_pmi_it](https://ec.europa.eu/italy/news/20200406_coronavirus_CE_e_sblocca_1_miliardo_dal_feis_per_supporto_a_100mila_pmi_it)

ALERT n. 73: Emergenza COVID-19: l'IMO pubblica le misure intraprese dall'Italia.

L'Amministrazione Italiana ha comunicato all'IMO le misure intraprese dall'Italia, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto riguarda le visite di carena e l'IMO, con [Lettera Circolare n. 4231/add.1](#) del 02.04.2020 ha divulgato a tutti gli Stati membri tale comunicazione.

Le misure sono contenute nella [Circolare](#) del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Titolo "Sicurezza della Navigazione - Non di Serie n.9/2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - **Visite carena a secco**" del 19 marzo u.s.

Viene altresì raccomandato che copia di tale lettera dell'IMO sia conservata a bordo delle navi.

ALERT n. 74: Assegnazione di somme ai Fondi di solidarietà bilaterale: pubblicato il Decreto Interministeriale.

Registrato dai competenti organi di controllo il [Decreto Interministeriale del 1° aprile 2020](#), relativo all'**assegnazione delle risorse previste** dall'art. 19, comma 6 del Decreto "Cura Italia"³ ai **Fondi di solidarietà bilaterale alternativi** di cui all'art. 27 del D.lgs. 148/15.

La somma complessiva di **80 milioni di euro** per l'erogazione degli assegni ordinari, prevista dalla norma, sarà infatti distribuita tra i fondi (**FSBA e FORMATEMP**), proporzionalmente al numero di lavoratori ad essi iscritti.

Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica [AREA RISERVATA](#) del sito www.assarmatori.eu

³ Vds. art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato "**Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario**", secondo cui: "**1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. 2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo. 8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126".**

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu